



58.17

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Oggetto

Azione di  
responsabilità civile  
R.G.N. 22113/2013

Cron 38

Rep. C-I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente - Ud. 13/10/2016
- Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere - PU
- Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere -
- Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -
- Dott. MASSIMO FALABELLA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 22113-2013 proposto da:

DE

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la  
CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,  
rappresentata e difesa dall'avvocato  
giusta procura a margine del ricorso;

2016 M. , elettivamente

1646 domiciliati in ROMA, VIA presso

margine del ricorso successivo;

**- ricorrente + ricorrente successivo -**

**contro**

FALLIMENTO DELLA PRAGMA STRATEGIE E SISTEMI PER LA  
COMUNICAZIONE S.C.R.L., in persona del Curatore dott.  
SALVATORE CASARUBEA, domiciliato in ROMA, PIAZZA  
CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI  
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato  
giusta procure a margine del  
controricorso e del controricorso successivo;  
PALMERI VITO, elettivamente domiciliato in ROMA, Via

procura a margine del controricorso;

**- controricorrenti + controricorrente successivo -**

**contro**

MANGO FRANCESCO, PERSICO MARCO;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 548/2013 della CORTE D'APPELLO  
di NAPOLI, depositata il 11/02/2013;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 13/10/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO  
FALABELLA;  
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per  
l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 31 gennaio 2003 il curatore del Fallimento Pragma Strategie e Sistemi per la Comunicazione Integrata s.r.l. esercitava l'azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. nei confronti di D

la prima quale amministratrice e gli altri quali sindaci della società fallita. Deduceva il curatore che il fallimento della società, dichiarato dal Tribunale di Napoli con sentenza del 23 giugno 1999, era stato causato dalla *mala gestio* di D, che non aveva ottemperato all'ordine di deposito delle scritture contabili, non aveva redatto i bilanci degli anni 1997 e 1998, non aveva posto in essere iniziative a salvaguardia del patrimonio sociale e non aveva richiesto ai soci il versamento del capitale da essi inizialmente sottoscritto; per parte loro, poi, i componenti del collegio sindacale avevano ommesso i dovuti controlli sull'amministrazione dell'impresa societaria.

Nella resistenza di tutti i convenuti, e a seguito della chiamata in causa di, su iniziativa dei sindaci, il Tribunale di Napoli accoglieva le domande attrici e condannava i medesimi al risarcimento



dei danni, quantificati in misura pari alla differenza tra l'attivo e il passivo fallimentare, corrispondente a € 127.100,00.

Proposto gravame da parte di D e dei sindaci, la Corte di appello di Napoli, con sentenza pubblicata l'11 febbraio 2013, accoglieva l'impugnazione proposta da Palmeri e rigettava le altre. La Corte di merito, in sintesi, osservava: che l'insufficienza patrimoniale della società non era percettibile dai terzi prima della dichiarazione di fallimento, risultando gli ultimi bilanci approvati in sostanziale equilibrio; che tale evenienza comportava la reiezione dell'eccezione di prescrizione; che la mancata consegna delle scritture contabili rendeva impossibile la ricostruzione del patrimonio della società fallita e delle vicende gestionali della stessa, con conseguente responsabilità della ex amministratrice ; che si era dimesso dalla carica di sindaco nel maggio del 1996, né rilevava che fosse mancata la pubblicità nelle forme di legge di detta rinuncia, sicché allo stesso era subentrato uno dei sindaci supplenti; che i restanti sindaci non risultavano essersi dimessi e che essi, pur conservando la carica, avevano omesso di esercitare qualsiasi controllo sulla gestione; che erano infondate



le ulteriori censure vertenti sulla nullità dell'atto di citazione in primo grado, sulla denunciata omessa acquisizione del parere del comitato dei creditori e sul lamentato difetto di legittimazione attiva del curatore alla luce del novellato art. 146 l. fall..

Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione A , che ha articolato quattro motivi di impugnazione, nonché , che ne hanno formulati tre. Con controricorso resistono il Fallimento Pragma Strategie e Sistemi per la Comunicazione Integrata s.r.l. e . Con propria memoria ex art. 378 c.p.c. i sindaci hanno dedotto di aver transatto la lite col Fallimento a spese compensate.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Come si è detto, sono quattro i motivi fatti valere da

Con il primo motivo è denunciata "violazione e falsa applicazione delle norme di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, comma 1°, n. 5, con riferimento agli artt. 2392, 2393 e 2949 c.c.". La censura investe l'accertamento svolto dalla Corte di merito con riferimento alla eccepita prescrizione e si fonda sul rilievo secondo cui quest'ultima decorre dal giorno in cui sia divenuto noto, o comunque



concretamente conoscibile, lo stato di insufficienza patrimoniale in cui è venuta a trovarsi la società. Secondo la ricorrente aveva errato la Corte distrettuale nel non attribuire rilievo, a tal fine, al momento della messa in liquidazione della società stessa: messa in liquidazione che aveva avuto luogo il 4 dicembre 1997.

Il secondo motivo lamenta l'omessa pronuncia su una circostanza fondamentale ai fini della decisione, la violazione dell'art. 2697 c.c., "in combinato disposto con l'art. 360 n. 5 c.p.c.", e la violazione del principio del contraddittorio. Rileva la ricorrente che nella propria comparsa conclusionale aveva dedotto che mancava, agli atti di causa, lo stato passivo approvato dagli organi fallimentari e che la controparte non aveva provato la quantificazione del danno. Deduce, con questo secondo mezzo, che i giudici di merito avevano omesso di porre a fondamento della statuizione risarcitoria documentazione comprovante il suddetto pregiudizio patrimoniale.

Col terzo motivo la ricorrente si duole della omissione parziale della motivazione, della mancata valutazione della documentazione prodotta e dell'erronea applicazione degli artt. 2392 e 2394 c.c.. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui



aveva addebitato all'istante di aver impedito, con la propria condotta, il recupero dei crediti che dovevano reputarsi iscritti in bilancio in base al valore di presumibile realizzo. Oppone la ricorrente di aver consegnato nelle mani del curatore tutti i documenti utili ai fini della ricostruzione della documentazione societaria e che la documentazione prodotta consentiva di proporre le azioni di recupero dei crediti della fallita. Assume, poi che erroneamente il giudice distrettuale aveva fatto discendere la responsabilità dell'amministrazione dalla presunta mancata presentazione dei libri e delle scritture contabili e che, in ogni caso, il passivo della società non poteva integralmente ascrivere alla menzionata omissione. In particolare, osserva come i giudici di merito avessero dovuto ricercare il nesso di causalità tra il comportamento omissivo a lei addebitato e il danno che ne sarebbe derivato alla società. Infatti - conclude - il pregiudizio derivante da condotte illegittime degli amministratori e dei sindaci non può essere confuso con il risultato negativo della gestione della società divenuta poi insolvente.

Il quarto mezzo reca la titolazione di insufficiente motivazione ed erronea applicazione della l. n. 27/2012. Si espone in ricorso che la Corte di

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke.



Napoli aveva ommesso di motivare la condanna solidale al pagamento delle predette spese in danno della medesima ricorrente e dei componenti del collegio sindacale; inoltre il giudice dell'impugnazione non aveva rapportato l'importo liquidato al valore della controversia.

I tre motivi oggetto del ricorso di Mango e Persico sono sviluppati come segue.

Il primo censura l'omesso esame di un fatto e di un documento controverso con riferimento alle dimissioni irrevocabili dei sindaci. Erroneamente, per gli istanti, la Corte di Napoli aveva affermato che essi ricorrenti si erano dimessi. L'affermazione era infatti smentita sia dalla produzione della lettera raccomandata del 7 maggio 1996, in cui i predetti Mango e Persico avevano effettivamente rassegnato le proprie dimissioni, sia da quanto accertato in primo grado dal Tribunale, per il quale "il collegio sindacale, sia pure dimissionario, agiva in *prorogatio* di poteri fino alla nomina dei componenti del collegio". Inoltre il Fallimento non aveva mai contestato la circostanza delle intercorse dimissioni.

Con il secondo motivo è lamentato l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione alla decorrenza della prescrizione con riferimento alla



responsabilità dei sindaci ex art. 2949, 2° co. c.c..  
Assumono i ricorrenti che era mancata ogni valutazione in merito alla decorrenza della prescrizione dell'azione di responsabilità proposta nei confronti dei componenti del collegio sindacale. In particolare, il giudice del gravame non aveva considerato che la società fallita era stata posta in liquidazione il 4 dicembre 1997 e che, pertanto, a partire da tale data era palese e documentata l'insufficienza patrimoniale di essa. Rilevano, inoltre, che tale insufficienza patrimoniale si era del resto manifestata già nell'anno 1995, allorquando il relativo bilancio aveva evidenziato una chiara eccedenza delle passività sulle attività patrimoniali: sintomo, questo, della crisi che aveva prima portato alla messa in liquidazione della società e, successivamente, al suo fallimento.

Il terzo ed ultimo mezzo denuncia l'omesso esame di un fatto controverso con riferimento all'onere della prova e alla prova del danno: sono richiamati in proposito, gli artt. 2697 c.c. e gli artt. 2392 e 2394 c.c.. Sostengono gli istanti che nell'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società di capitali il danno non vada commisurato alla differenza tra attività e passività accertate in sede



concorsuale e che nella fase di merito la prova effettiva del pregiudizio patrimoniale sofferto non era stata fornita, nonostante incomba al curatore, che intenda far valere la responsabilità degli amministratori dei sindaci, specificare i singoli atti gestori o le omissioni rilevanti ai fini del giudizio risarcitorio e di dare dimostrazione del danno derivante da tali comportamenti.

Come si è innanzi rilevato, Mango e Persico hanno dedotto di aver transatto la lite con il Fallimento Pragma; a tal fine hanno pure prodotto in giudizio la scrittura privata che documenta l'accordo concluso: scrittura privata recante, in calce, la sottoscrizione del curatore.

Va quindi dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere tra i suddetti ricorrenti e il Fallimento.

Il primo motivo del ricorso di Antonella De Giulio va disatteso.

Risulta assorbente, al riguardo, un rilievo: questo é incentrato sulla valorizzazione, da parte della Corte di merito, della sospensione della prescrizione a norma dall'art. 2941, n. 7 c.c.. La sentenza impugnata, con riferimento alla questione circa l'eccepita prescrizione del diritto fatto valere



con l'azione di responsabilità proposta nei confronti di Antonella Di Giulio, ha adottato, infatti, anche la *ratio decidendi* del mancato decorso della prescrizione nei confronti della predetta ex-amministratrice, spiegando che quest'ultima era rimasta in carica fino alla dichiarazione di fallimento della società. Tale argomentazione non risulta censurata, onde va fatta applicazione del principio per cui ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (per tutte: Cass. S.U. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 4 marzo 2016, n. 4293; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753).

Per mera completezza - va aggiunto - la motivazione resa *in jure* dalla Corte distrettuale sul tema della decorrenza della prescrizione è del tutto corretta.

Il giudice del gravame ha osservato che il bilancio relativo all'esercizio 1997, al pari di quello



dell'esercizio precedente, esponeva una situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società in sostanziale equilibrio. Ne ha tratto la conseguenza che la prescrizione non si era compiuta, posto che, per un verso, la stessa, con riferimento all'azione di responsabilità, decorreva dal momento in cui si era manifestata l'insufficienza del patrimonio sociale e posto che, per altro verso, incombeva all'amministratore e ai sindaci provare che l'insufficienza del patrimonio sociale si era manifestata ed era divenuta conoscibile prima della dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, al riguardo, la messa in liquidazione della società, poi fallita.

La decisione - come si diceva - è conforme al diritto; infatti: *"L'azione di responsabilità proposta dai creditori sociali ovvero, in caso di fallimento della società, dal curatore del fallimento, nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società di capitali è soggetta al termine di prescrizione quinquennale, che inizia a decorrere dal momento in cui il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti e può anche essere anteriore alla data dell'apertura della procedura concorsuale; l'onere di provare che*



*l'insufficienza del patrimonio sociale si è manifestata ed è divenuta conoscibile prima della dichiarazione di fallimento grava sull'amministratore o sul sindaco che eccepisce la prescrizione e non può essere assolto mediante la generica deduzione, non confortata da utili elementi di fatto, secondo cui l'insufficienza patrimoniale si sarebbe manifestata già al momento della messa in liquidazione della società, in quanto questo procedimento non è necessariamente determinato dalla eccedenza delle passività sulle attività patrimoniali, mentre la perdita integrale del capitale sociale neppure implica la consequenziale perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale" (Cass. 21 luglio 2010, n. 17121; Cass. 18 gennaio 2005, n. 941; Cass. 28 maggio 1998, n. 5287; cfr. pure Cass. 12 giugno 2014, n. 13378).*

La ricorrente avrebbe dovuto quindi dimostrare che l'insufficienza del patrimonio si era manifestata prima del fallimento: cosa che la Corte di Napoli ha di fatto escluso (evidenziando, anzi, che non era nemmeno provato il momento, anteriore all'apertura della procedura concorsuale, in cui detta situazione di incapienza era venuta ad esistenza). Opporre che l'insufficienza patrimoniale si sarebbe manifestata nell'anno 1995 significa, del resto, censurare

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive name.



l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito:  
accertamento a quest'ultimo riservato e insindacabile  
in questa sede.

Il secondo motivo del ricorso di Antonella De  
Giulio è inammissibile, dal momento che non si correla  
ad alcuno dei motivi di appello fatti valere dalla  
stessa: come esposto dalla stessa istante a pag. 15 del  
ricorso, la questione afferente la mancata  
documentazione, in base allo stato passivo, del danno  
lamentato dalla curatela, venne prospettata  
dall'odierna istante in comparsa conclusionale. Ora,  
l'atto di appello deve contenere tutte le  
argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal  
primo giudice a fondamento della propria decisione, non  
essendo al riguardo ammissibile che l'esposizione delle  
argomentazioni venga rinviata a successivi momenti o  
atti del giudizio, ovvero addirittura al deposito della  
comparsa conclusionale (Cass. 27 gennaio 2011, n. 1924;  
Cass. 1 aprile 2004, n. 6396).

Peraltro tale motivo tende a una inammissibile  
rivisitazione del materiale probatorio sottoposto  
all'esame della Corte di Napoli: sicché, anche sotto  
tale profilo, ne va rilevata l'inammissibilità.

Il terzo motivo del ricorso di Antonella De  
fondato nei termini che si vengono ad esporre.



Il motivo prospetta anzitutto una censura che, ad onta della rubrica del motivo stesso - nella quale sono denunciati vizi motivazionali (omessa parziale motivazione, omessa valutazione della documentazione prodotta) e violazioni (o false applicazioni) di legge (erronea applicazione degli artt. 2392 e 2394 c.c.) - si dirige contro l'accertamento in fatto compiuto dalla Corte di merito in ordine alla ritenuta responsabilità dell'amministratrice per la mancata consegna, alla curatela, delle scritture contabili. Tale censura è ovviamente inammissibile.

Nella restante parte, tale motivo attacca la sentenza impugnata nella parte in cui ha equiparato il pregiudizio patrimoniale sofferto dai creditori fallimentari alla differenza tra l'attivo e il passivo della procedura concorsuale.

Deve osservarsi, anzitutto, che l'eccezione di novità della questione formulata dal controricorrente deve essere disattesa: e ciò in quanto la Corte distrettuale ha pronunciato, anche nei confronti della predetta ricorrente, sul tema afferente il danno di cui trattasi (pagg. 11 e 12 della sentenza). La questione è stata dunque specificamente affrontata dalla Corte distrettuale.

La Corte di merito - dopo aver osservato che



amministratori e sindaci erano correponsabili della mancata ricostruzione del patrimonio sociale, derivante dalla perdita dei libri contabili - ha richiamato, in punto di *quantum debeatur*, due precedenti di questa Corte. Le relative affermazioni, esposte in sentenza, sono le seguenti: per un verso, la condotta consistente nell'omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili, integrando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, è di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio patrimoniale (Cass. 4 aprile 2011, n. 7606); per altro verso, nel caso di azione di responsabilità proposta nei confronti dei sindaci di una società di capitali, il criterio ancorato alla differenza tra attivo e passivo può costituire un parametro di riferimento per la liquidazione del danno in via equitativa, qualora sia stata accertata l'impossibilità di ricostruire i dati con la analiticità necessaria per individuare le conseguenze dannose riconducibili al comportamento dei sindaci (Cass. 8 febbraio 2005, n. 2538).

Il fatto che il danno possa essere liquidato equitativamente non implica, però, l'applicazione di un criterio di meccanica commisurazione di esso all'entità della differenza tra attività e passività sociali: nella fattispecie, invece, la Corte territoriale ha



ritenuto che il pregiudizio in questione andasse senz'altro determinato in quell'importo.

In argomento, le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente precisato, con riferimento al problema del danno risarcibile addebitato agli amministratori convenuti nel giudizio di responsabilità, che una correlazione tra le condotte dell'organo amministrativo e il pregiudizio patrimoniale dato dall'intero deficit patrimoniale della società fallita può prospettarsi soltanto per quelle violazioni del dovere di diligenza nella gestione dell'impresa così generalizzate da far pensare che proprio in ragione di esse l'intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite registrate dal curatore; o comunque per quei comportamenti che possano configurarsi come la causa stessa del dissesto sfociato nell'insolvenza. Ne discende, in termini generali - nel caso di mancato rinvenimento delle scritture contabili - che dall'omessa tenuta della contabilità (che pure integra la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori e che è, di per sé, almeno potenzialmente produttiva di un pregiudizio) non può derivare la conseguenza che il pregiudizio stesso si identifichi nella differenza tra il passivo e l'attivo accertati in sede fallimentare. D'altro canto - è stato



ancora precisato - il criterio basato sulla nominata differenza può essere bensì utilizzato quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni: ma sempre che il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile, e a condizione che l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo (Cass. S.U. 6 maggio 2015, n. 9100).

Il terzo motivo di ricorso di Antonella De Giulio (per quanto di ragione, avendo riguardo alla censura oggetto del presente esame) va quindi accolto, con conseguente cassazione della sentenza. Il giudice di rinvio dovrà conformarsi al seguente principio di diritto: *"Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, 2° co. 1. fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo*



liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempre che il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dei predetti soggetti".

Il quarto motivo, riguardante le spese liquidate dalla Corte territoriale, resta infine assorbito, in ragione dell'effetto espansivo interno della disposta cassazione.

Competerà al giudice di rinvio statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Le spese relative al ricorso proposto dai sindaci, su cui è venuta meno la materia del contendere possono essere invece compensate, in conformità di quanto convenuto dalle parti in sede di accordo transattivo.

Non ricorrono le condizioni per la pronuncia della condanna al pagamento delle spese in favore di Vito Palmeri. Da un lato, il controricorso dello stesso risulta espressamente condizionato "all'ipotesi in cui



si ritenga che la De Giulio abbia inteso impugnare *in toto* la sentenza", e - quindi - anche il capo della decisione che riguarda lo stesso Palmeri: ma tale ipotesi deve senz'altro escludersi. Dall'altro, in un giudizio svoltosi con pluralità di parti in cause scindibili ai sensi dell'art. 332 c.p.c., cioè in cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell'impugnazione e la sua conoscenza assolvono alla funzione di *litis denuntiatio* e il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione, non sussistendo dunque i presupposti per la pronuncia a suo favore della condanna alle spese a norma dell'art. 91 c.p.c. (Cass. 30 giugno 2015, n. 13355; Cass. 16 febbraio 2012, n. 2208; cfr. pure Cass. 26 febbraio 2008, n. 4961 secondo cui, nel caso in cui il ricorso per cassazione venga proposto contro una sentenza resa in un giudizio con pluralità di parti in situazione di scindibilità, senza che i motivi di ricorso riguardino la statuizione della sentenza rispetto ad una delle parti e con avvertimento a quest'ultima che il ricorso le viene notificato, ex art. 332 c.p.c., solo al fine di provocare l'eventuale impugnazione da parte sua dei capi della decisione che la riguardano, il deposito di controricorso ad opera di tale parte, ove il ricorso



venga rigettato, non giustifica alcuna liquidazione delle spese in favore del medesimo controricorrente, giacché non si è determinata alcuna soccombenza del ricorrente nei suoi confronti).

**P.Q.M.**

La Corte

dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento al ricorso proposto da Mango Francesco e Persico Marco, con compensazione delle spese di giudizio; accoglie per quanto di ragione il terzo motivo di ricorso di Di Giulio Antonella, respingendo il primo e il secondo e dichiarando assorbito il quarto; cassa la sentenza con riferimento alla censura accolta e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Napoli anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1<sup>a</sup> Sezione Civile, in data 13 ottobre 2016.

**Il Consigliere estensore**

**Il Presidente**

